

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sestenibili Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota n°65, in data 09/06/2021, dell'Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento Nazionale del Settore Pesca, afferente la manifestazione a tutela delle attività di pesca, preannunciata per il giorno 12 giugno 2021;

VISTI: gli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto il 10/06/2021;

RITENUTO: opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione lungo i canali marittimi lagunari di competenza, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità:

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Il giorno 12 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 , in occasione della manifestazione in epigrafe emarginata, un convoglio di unità da pesca entrerà dalla bocca di porto di Lido diretta nel Canale della Giudecca – in corrispondenza delle Fondamenta Zattere, ove sosterà nella zona sotto indicata di dimensioni 100 metri x 300 metri.



Figura 1- Area interdetta alla navigazione e riservata alla manifestazione

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in ambito portuale)

Il trasferimento delle unità da pesca partecipanti alla manifestazione, dalla bocca di Lido al Canale della Giudecca in corrispondenza delle Fondamenta Zattere, e la loro permanenza nella zona di cui al "rende noto" non dovranno interferire con la regolarità del traffico navale, con particolare riferimento al servizio pubblico di linea e non di linea.

Durante l'arco temporale e nella zona di cui al "rende noto" è vietato l'accesso a tutte le unità navali non partecipanti alla manifestazione di che trattasi.

Tale divieto non si applica alle unità navali delle Forze di Polizia.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/venezia</u>.

Venezia, lì (data della firma digitale)

Amm.isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai serisi di eto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)